



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

### Stagione Sportiva 2025/2026

## Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Settembre 2025

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO** ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)

|                                                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)                               | ☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>       |
| 👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)      | ☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>     |
| 👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)                       | ☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>     |
| 👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)     | ☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>           |
| 👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)                             | ☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>         |
| 👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)                       | ☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>   |
| 👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)                    | ☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>         |
| 👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)               | ☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>       |
| 👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe) | ☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>   |
| 👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)                     | ☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a> |

# **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DEL 19 SETTEMBRE 2025**

Il Presidente Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- preso atto che nella riunione del Consiglio Federale del 19 giugno 2025 le componenti hanno condiviso l'adozione del principio;
- ritenuto di emanare, in via sperimentale per la corrente stagione sportiva 2025/2026, le norme attuative di detto principio;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di emanare le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026, come da allegato sub A) alla presente delibera.

All. A)

### **NORME ATTUATIVE**

#### **dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico**

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.

## 1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 19 SETTEMBRE 2025

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno modificato l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito; - visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale - sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

All. A)

### **Modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa” previste dall'art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva**

1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
2. L'accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell'art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all'Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.
3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.
4. L'istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l'indicazione dell'Ente Federale, tra quelli inclusi nell'apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l'attività rieducativa.
5. L'Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero dispari di giornate o giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l'Ente Federale prescelto.
6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente: o 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare; o Un'ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.
7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell'Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti: o supporto alle attività sportive dell'Ente; o supporto alle attività organizzative/amministrative dell'Ente; o supporto alle attività di responsabilità sociale dell'Ente.
8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell'applicazione del Beneficio.
9. Al termine del periodo di attività rieducative, l'Ente Federale provvede a certificare all'Organo di Giustizia l'avvenuta effettuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l'Organo di Giustizia provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.
10. L'accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice.

## **ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **RIUNIONE PROGRAMMATICA SOCIETÀ FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Martedì 23 settembre 2025, alle ore 17:30 presso la Sala Meeting Via Nicola Pende,23 - BARI (BA) si terrà una riunione tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici di tutte le società di Calcio a 5 della Regione Puglia.

Nel corso della riunione saranno chiariti gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento dei Club di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Livello di Qualità, oltre alla programmazione tecnico-didattica ed alle novità dell'Attività di Base per la Stagione Sportiva 2025/2026.

Interverranno alla riunione:

Coordinatore Regionale FIGC SGS – Prof. Antonio QUARTO

Delegato Calcio a 5 Regionale – Biagio CAPRIATI

Responsabile Tecnico dello Sviluppo – Italo SANNICANDRO

Responsabile Organizzativo e della Segreteria – Maurizio ORSINI

Delegato Regionale Calcio a 5 – Federico Giancarlo BELVISO

Delegato Regionale Attività di Base – Prof. Francesco NARDULLI

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce elemento di valutazione per la graduatoria di merito, ed è obbligatoria per i club che chiederanno il riconoscimento di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> livello.

## **FISSAZIONE UDIENZA**

### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. GINOSA del 07/09/2025.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società U.G. MANDURIA SPORT, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### **FISSA**

la riunione del 29/09/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 22/9/2025.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**